



Registro delle Imprese

Dir. N, 16

30 dicembre 2019

Oggetto: Avvio del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di SPEDIZIONIERE ai sensi degli art. 6 del Decreto 26.10.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico.

IL CONSERVATORE

Vista la Legge 14 novembre 1941, n. 1442 "Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri";

Vista la Legge 15 dicembre 1949, n. 1138 "Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della L. 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 "Segnalazione certificata di inizio attività";

Visto l'art. 6, comma 1, del D.M. 26.10.2011, recante le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di Spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59", che impone all'Ufficio Registro delle Imprese di verificare, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti;

Tenuto conto che il 30 settembre 2013 sono scaduti i termini affinché le imprese attive ed iscritte nel soppresso elenco provvedessero all'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese secondo il dettato di cui al predetto D.M. 26.10.2011;

Atteso che, a seguito della soppressione dell'elenco autorizzato degli spedizionieri, l'attività di spedizioniere può essere svolta legittimamente da imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese laddove il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante, o i legali rappresentanti, di impresa societaria, gli eventuali preposti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, ed iscritti nel RI/REA, siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti:

1) dall'art. 6, comma 1, della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, quali il possesso dei requisiti di onorabilità: "Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non



colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione”;

2) dall'art. 6, comma 3, della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, quali il possesso del requisito di adeguata capacità finanziaria di euro 100.000,00, la cui sussistenza è attestata come segue:

- **PER LE SOCIETA'** dal capitale sociale, interamente sottoscritto e versato oppure da polizza fideiussoria rilasciata da compagnia di assicurazione o da istituti di credito;
- **PER LE IMPRESE INDIVIDUALE E LE COOPERATIVE** dal possesso di immobili, per un valore complessivo non inferiore a € 100.000,00, oppure da polizza fideiussoria rilasciata da compagnia di assicurazione o di istituti di credito;

Visto l'art. 10, della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, che dispone che l'impresa deve effettuare il versamento della cauzione dell'importo di Euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività di spedizioniere mediante:

- deposito cauzionale vincolato in denaro, effettuato presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato;
- deposito cauzionale vincolato in titoli di Stato (o garantiti dallo Stato) intestati all'impresa o al portatore, effettuato presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato;
- fideiussione bancaria/assicurativa;

Tenuto conto che l'esercizio dell'attività di spedizioniere può essere esercitata solo se non sussistono – per tutti i soggetti obbligati di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”);

Visto l'elenco delle imprese svolgenti l'attività in oggetto, tratto dalle risultanze degli archivi camerali, contenenti i soggetti iscritti alla data del **31 dicembre 2015**;

Considerato, che ciascuna impresa iscritta nel registro imprese è tenuta all'obbligo di dotarsi e comunicare all'Ufficio Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e preso atto che, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, le comunicazioni, le istanze, le dichiarazioni e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche devono avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

Considerato, altresì, che l'adempimento in oggetto è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 18,00 per le imprese individuali e pari ad euro 30,00 per le società, come da nota 146670 del 26 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico;



Ritenuto di disporre in conseguenza,

DISPONE

- **di avviare il procedimento di verifica dinamica**, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 26.10.2011, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di Spedizioniere nei confronti di ciascuna **impresa regolarmente iscritta nel registro imprese alla data del 31 dicembre 2015 e tuttora attiva**;
- di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 241/1990 all'avvio del procedimento di cui sopra mediante pubblicazione sull'albo informatico della Camera di Commercio di Latina;
- di provvedere, altresì, a comunicare via PEC l'avvio di tale procedimento a ciascuna impresa interessata in possesso di un valido indirizzo di posta elettronica certificata oltre a dare adeguata notizia sul sito della Camera di Commercio di Latina;
- che le imprese interessate dal procedimento comprovino la permanenza dei requisiti richiesti con un'apposita pratica telematica "Com-Unica", entro il **30 settembre 2020**, corredata dall'apposita autocertificazione richiesta e con i relativi allegati;
- che l'omessa presentazione, nei termini concessi, di quanto richiesto ai fini della verifica dinamica in oggetto da parte di ciascuna impresa interessata comporta la verifica negativa della permanenza dei requisiti richiesti per il legittimo esercizio dell'attività e, di conseguenza, l'adozione del provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e di contestuale iscrizione della cessazione dell'attività nel RI/REA, come previsto dall'art. 6 commi 2 e 3 del D.M. 26.10.2011 e, ricorrendone i presupposti, l'adozione di procedimenti disciplinari.

Ai sensi dell'art. 5 della L. n.241/90 Responsabile del procedimento è la Rag. Anna Maria Comito, alla quale ci si può rivolgere per presentare memorie scritte e documenti, richiedere ulteriori informazioni, prendere visione degli atti e chiedere di essere sentiti, presso la C.C.I.A.A. di Latina - Ufficio Albi e Ruoli- Viale Umberto I, n°80 – LATINA, in orario di apertura al pubblico degli uffici camerali.

Latina, 30 dicembre 2019

Il Conservatore

(Dott. Domenico Spagnoli)

*Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.*